

Giornata internazionale della donna 2020

Studio ANMIL

“Lavoro ed infortuni al femminile: le differenze di genere”

A cura dell'ANMIL

Coordinatore Scientifico dott. Franco D'Amico, Responsabile dei Servizi Statistico-Informativi ANMIL

IL DIVARIO LAVORATIVO

Negli ultimi decenni le donne italiane hanno fatto passi da gigante nel mondo del lavoro. Già a partire dal secondo dopoguerra l'occupazione femminile è cresciuta a ritmi sempre più intensi per effetto della progressiva terziarizzazione del lavoro a scapito delle attività tradizionali dell'Industria e dell'Agricoltura. **Dal 1975 ad oggi il numero delle lavoratrici è quasi raddoppiato (da 5,6 a 9,9 milioni di unità) e la quota di donne sul totale è salita dal 28,6% al 42,3%.**

Tuttavia permangono ancora oggi problemi di fondo difficili da scalfire e riconducibili in larga parte alle difficoltà di conciliazione dei tempi di lavoro con quelli di cura della casa e della famiglia. Il risultato è che le donne italiane presentano un gap occupazionale eclatante sia all'interno rispetto agli uomini che all'esterno rispetto alle donne del resto d'Europa.

Vediamo qualche numero: uno studio del CENSIS, elaborato su dati Istat e Eurostat 2018, rileva che in Italia il **tasso di attività femminile, pari al 56,2%, è all'ultimo posto in Europa; le donne italiane sono molto lontane anche dal tasso di attività maschile italiano che è pari al 75,1%.**

Tra le giovani di età 15-24 anni il tasso di disoccupazione è del 34,8%: anche in questo caso è abissale la distanza con l'Europa, dove l'analogo tasso medio è pari al 14,5%. In Germania scende addirittura al 5,1%, nel Regno Unito al 10,3%, in Francia al 20%; anche in questo caso l'Italia si piazza in fondo alla classifica, seguita solo dalla Grecia (43,9%).

E, rispetto al 2018, la situazione ad oggi non è certamente migliorata. Secondo la rilevazione ISTAT relativa ai primi tre trimestri 2019, le donne che lavorano in part time sono il 32,8% contro l'8,7% degli uomini. Ma l'aspetto più preoccupante – sottolinea ISTAT – è che “il part time non è cresciuto come strumento di conciliazione dei tempi di vita, ma nella sua componente involontaria” che è salita al 60% del totale, dal 34,9% dello stesso periodo del 2007.

IL DIVARIO INFORTUNISTICO

In campo infortunistico, la declinazione uomo/donna mette in evidenza molteplici e significative differenziazioni, sia per quanto riguarda l'andamento che le varie caratteristiche del fenomeno.

Innanzitutto, il numero delle lavoratrici che si infortunano è nettamente inferiore a quello dei colleghi maschi, a tutti i livelli di gravità. Nel corso dell'ultimo quinquennio l'andamento infortunistico, sia in complesso che per entrambi i sessi, si è mantenuto sostanzialmente



stazionario: **gli infortuni maschili si attestano intorno alle 410.000 unità, quelli femminili a 230.000, vale a dire poco più della metà.** Quanto detto si riferisce ai valori assoluti, ma anche in termini relativi il gap risulta notevole: **il tasso di incidenza infortunistica (numero di infortuni per 1.000 occupati) è attualmente pari a 30,5% per gli uomini e a 23,2% per le donne.**

Il divario appare ancora più evidente nel caso degli **infortuni lavorativi con esiti mortali dove il numero di quelli femminili, in media circa 115 decessi l'anno nell'ultimo quinquennio, risulta pari a meno di un decimo di quelli maschili la cui media annua si attesta intorno ai 1.200 casi** (il dato dell'anno 2019 non è stato preso in considerazione in quanto del tutto provvisorio).

Situazione analoga si riscontra per le **malattie professionali, dove delle circa 60.000 che vengono denunciate annualmente solo il 27% (16.000 circa) riguarda la componente femminile.**

C'è dunque, inequivocabile, una **forte sperequazione nei livelli infortunistici dei due sessi, legati alla differente rischiosità delle attività esercitate.** Le donne, come noto, sono occupate principalmente nei settori dei Servizi che hanno bassi livelli di frequenza infortunistica; la presenza degli uomini è invece assolutamente preponderante in Agricoltura, nell'Industria e in particolare in quei settori come Metallurgia, Estrazione minerali, Costruzioni, Trasporti ecc. che fanno registrare i tassi di pericolosità più elevati e nei quali la presenza femminile è praticamente marginale e circoscritta a ruoli quasi esclusivamente impiegatizi – amministrativi.

La netta differenza di genere che si riscontra nell'incidenza infortunistica, a tutti i livelli di gravità, si riflette poi necessariamente sulla quantità e qualità degli indennizzi erogati dall'INAIL. **I lavoratori maschi, infatti, sono nettamente prevalenti nella concessione di indennità giornaliera per inabilità temporanea e di rendite per inabilità permanente; mentre le donne, a causa proprio della maggiore mortalità degli uomini, sono quelle che percepiscono la stragrande maggioranza delle rendite a superstiti.**

Alla data del 31.12.2018, infatti, risultano in vigore circa **600.000 rendite di inabilità permanente di cui l'85% a favore di uomini (circa 515.000) e il 15% (85.000) a favore di donne.**

Delle 105.000 rendite a superstiti in vigore, invece, **circa 92.000 sono a favore di coniugi: di queste, si stima che oltre 85.000 (oltre il 92%) sono assegnate a donne e 7.000 a uomini (8%).**

FOCUS SULLE VEDOVE

Allo stato attuale dunque ci sono circa 85.000 vedove di lavoratori deceduti per cause lavorative, di cui 47.000 (55%) a seguito di infortunio e 38.000 (45%) per malattia professionale.

Si tratta per la gran parte di eventi relativi ai decenni passati: **l'età media delle vedove risulta infatti superiore a 75 anni; la rendita media annua è pari a circa 12.000 euro.**

Inoltre, ogni anno vengono costituite circa 2.800 rendite a superstiti, di cui **si stima che siano 2.000 i nuovi casi di rendite assegnate a vedove di lavoratori deceduti, di cui 800 (40%) a seguito di infortunio e 1.200 a seguito di malattia professionale.** Si tratta in questo caso di



eventi verificatisi nell'ultimo anno, per cui le donne risultano molto più giovani, con età intorno ai 45 anni.

Al di là delle tragiche conseguenze sul piano umano, familiare e psicologico, che necessariamente si accompagnano ad un evento traumatico, come può essere la morte di un marito, c'è da considerare anche gli aspetti economici di una moglie, di una famiglia che ha perduto quella che è la principale e spesso unica fonte di sostentamento.

Su questo fronte alcune cose sono migliorate rispetto ad una situazione che fino a pochi anni fa era assolutamente inadeguata, quasi irrispettosa nei confronti di chi ha perduto il proprio compagno nell'adempimento del proprio dovere.

Per molti decenni, infatti, e fino a tutto il 2013, la rendita vedovile veniva calcolata sulla base delle disposizioni contenute nel Testo Unico del 1965, pari al 50% della retribuzione percepita dal lavoratore nei dodici mesi precedenti il decesso, nei limiti di un minimale e massimale di legge che, per l'anno 2013, erano pari rispettivamente a 15.500 euro circa e a 28.800 euro. L'importo della rendita assegnata alla vedova variava quindi da un minimo di 645 euro a un massimo di 1.200 euro mensili, un rapporto quasi 1 a 2; questo determinava una forte disparità tra chi al momento del decesso percepiva un reddito basso (in genere giovani lavoratori all'inizio della carriera) ed uno elevato, creando così una assurda quanto ingiustificabile discriminazione tra "vedove di serie A" e "vedove di serie B" che, poi, di fatto si risolveva nel dualismo "vedove anziane – vedove giovani".

Grazie alla determinata azione dell'ANMIL di sollecitazione istituzionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 la L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha provveduto a sanare questo "gap reddituale" stabilendo che tutte le rendite ai superstiti vengano calcolate sulla base del massimale di legge.

Attualmente dunque la rendita percepita da ogni vedova, qualunque sia stato il salario del coniuge deceduto, ammonta a circa 1.280 euro mensili; la rendita sale a circa 1.800 euro mensili nel caso di vedova con 1 orfano, a 2.300 con 2 orfani e a 2.560 con 3 o più orfani.

Più recentemente, inoltre, la L. 145/2018 (Legge di stabilità 2019) ha fissato in 10.000 euro l'Assegno *una tantum* che sostituisce il vecchio Assegno funerario, pari a poco più di 2.000 euro, che veniva erogato per far fronte alle prime spese derivanti dal tragico evento.

Piccoli ma significativi riconoscimenti che consentono, quantomeno, di condurre una vita un po' più dignitosa a quelle donne e a quelle famiglie che hanno conosciuto la tragedia di non vedere il proprio marito rientrare a casa dal posto di lavoro.



TAVOLE ILLUSTRATIVE
Tav. 1) ANDAMENTO STORICO DELL'OCCUPAZIONE PER GENERE (1975 - 2019)

(valori assoluti x 1000)								
Genere	1975	1985	1995	2005	2010	2015	2019	Var.% 2019/1975
MASCHI	14.023	13.982	13.208	13.738	13.634	12.945	13.504	-3,7
FEMMINE	5.612	6.753	7.553	8.825	9.238	9.334	9.894	+76,3
TOTALE	19.635	20.735	20.761	22.563	22.872	22.279	23.398	+19,2
% Femmine	28,6	32,6	36,4	39,1	40,4	41,9	42,3	

Fonte: elaborazione ANMIL su dati ISTAT.
Il dato 2019 si riferisce al 3° trimestre dell'anno.

Tav. 2) ANDAMENTO STORICO DELL'OCCUPAZIONE FEMMINILE PER RAMO D'ATTIVITÀ (1975 - 2019)

(valori assoluti x 1000)								
Ramo d'attività	1975	1985	1995	2005	2010	2015	2019	Var.% 2019/1975
AGRICOLTURA	1.120	811	418	289	256	225	210(*)	-81,2
INDUSTRIA	1.786	1.625	1.619	1.540	1.322	1.250	1.200(*)	-32,8
SERVIZI	2.706	4.317	5.516	6.996	7.660	7.859	8.484(*)	+213,5
TOTALE	5.612	6.753	7.553	8.825	9.238	9.334	9.894	+76,3

(*) dati stimati

Tav. 3) ANDAMENTO STORICO DELL'INCIDENZA INFORTUNISTICA PER GENERE (1975 - 2019)

(n. infortuni x 1.000 occupati)								
Genere	1975	1985	1995	2005	2010	2015	2019	Var.% 2019/1975
MASCHI	75,0	55,3	59,5	50,2	42,9	32,8	30,5	-59,3
FEMMINE	45,7	32,7	30,4	28,3	31,0	25,5	23,2	-49,2
TOTALE	66,6	47,9	48,9	41,7	38,1	29,7	27,4	-58,9



Tav. 4) ANDAMENTO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO PER GENERE (2015-2019)						
Genere	2015	2016	2017	2018	2019	Var.% 2019/2015
MASCHI	409.624	410.880	413.947	414.881	411.773	+0,5
FEMMINE	227.051	230.269	232.993	230.509	229.865	+1,2
TOTALE	636.675	641.149	646.940	645.390	641.638	+0,8
% Femmine	35,7	35,9	36,2	35,9	35,8	

Fonte: elaborazione ANMIL su dati INAIL. Anno 2019: dati provvisori

Tav. 5) ANDAMENTO DEGLI INFORTUNI MORTALI PER GENERE (2015-2019)						
Genere	2015	2016	2017	2018	2019	Var.% 2019/2015
MASCHI	1.189	1.053	1.043	1.131	995	-16,3
FEMMINE	117	111	112	116	94	-19,7
TOTALE	1.306	1.164	1.155	1.247	1.089	-16,6
% Femmine	9,0	9,5	9,7	9,3	8,6	

Tav. 6) ANDAMENTO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI PER GENERE (2015-2019)						
Genere	2015	2016	2017	2018	2019	Var.% 2019/2015
MASCHI	42.112	43.610	42.170	43.512	44.656	+6,0
FEMMINE	16.801	16.637	15.849	15.992	16.654	-0,9
TOTALE	58.913	60.247	58.019	59.504	61.310	+4,1
% Femmine	28,5	27,6	27,3	26,9	27,2	

ANMIL PER LE DONNE

Da diversi anni, grazie al lavoro portato avanti dal **Gruppo donne ANMIL per le politiche femminili**, l'attenzione dell'Associazione si è focalizzata sull'analisi della **condizione della donna**, sia per quanto attiene la prevenzione di infortuni e malattie professionali in ottica di genere sia per tutti gli aspetti conseguenti l'evento lesivo, che possono vedere la donna coinvolta



in prima persona **come vittima di incidente lavorativo, ma anche come componente del nucleo familiare nel quale un tale grave episodio può verificarsi.**

Queste diverse prospettive hanno portato l'ANMIL ad analizzare la materia ponendo l'accento sulla **necessità di una tutela indennitaria che consideri il diverso impatto di un infortunio o di una malattia professionale sulla donna** piuttosto che sull'uomo, tenendo presenti non solo le diversità fisiche, ma soprattutto la **condizione della donna nel suo duplice aspetto di lavoratrice e responsabile della gestione familiare**, due attività ugualmente lavorative che rendono il ruolo professionale e sociale della donna del tutto peculiare.

Sulla base dei propri studi, l'Associazione ha individuato numerose criticità da affrontare per adeguare l'attuale sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro alle differenze di genere e al ruolo della donna, da cui sono derivate alcune proposte di miglioramento dell'attuale normativa. È infatti stata rilevata una **scarsa considerazione delle specificità delle lesioni femminili ovvero la frequente sottostima delle loro conseguenze rispetto ad analoghe lesioni maschili, negando rilevanza a risvolti fisici e psichici del tutto peculiari che non possono non essere presi in considerazione in sede di quantificazione del danno derivante da un infortunio sul lavoro.**

Analogamente è stata sollecitata in tema di **reinserimento professionale della donna vittima di un incidente sul lavoro o malattia professionale**, da migliorare in ottica di genere, valorizzando la formazione di base e le potenzialità manifestate dalle donne, superando ogni forma di delimitazione dell'area di indirizzo della formazione al femminile, incentivandone lo svolgimento sul posto di lavoro e riconoscendo l'intervento come contenuto del più ampio diritto all'indennizzo a carico dell'Assicuratore.

L'ANMIL ha voluto poi avviare una **riflessione sull'assicurazione contro gli infortuni domestici** da rivedere per renderlo maggiormente aderente alle esigenze delle donne lavoratrici. Attualmente, infatti, sono esclusi dall'assicurazione coloro che svolgono altra attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

Questa limitazione costituisce per l'ANMIL una ingiusta negazione della duplicità dell'impegno lavorativo della donna che lavora sia fuori che nell'ambito della casa, che comunque rimane esposta, senza tutele, ai rischi legati alla gestione domestica; motivo per cui si ritiene urgente una modifica normativa che consenta l'iscrizione anche di coloro che svolgono un'attività lavorativa esterna.

Nella stessa ottica si auspica il superamento del legame dell'assicurazione di cui sopra al lavoro in casa, intesa questa come luogo fisico di svolgimento delle attività tutelate, per estendere la protezione assicurativa a tutte le attività comunque connesse alla cura della famiglia e la gestione domestica.

Il lavoro dell'ANMIL è poi proseguito approfondendo la **condizione della donna come superstite di una vittima del lavoro**. Un infortunio con esito mortale, infatti, oltre a lasciare un vuoto incalcolabile nella famiglia della vittima, ha anche ripercussioni pesanti dal punto di vista economico e pratico, delle quali le donne, già provate dalla perdita, devono farsi carico.

Sotto questo aspetto l'ANMIL ritiene indispensabile affrontare alcune criticità della normativa vigente, al fine di meglio sostenere le famiglie delle vittime di infortuni e malattie professionali:



1. **Escludere le prestazioni erogate a vedove e orfani di vittime di infortuni sul lavoro o di malattie professionali dal reddito rilevante per il calcolo dell'ISEE**, ai fini dell'ottenimento di prestazioni e servizi basati sul reddito stesso. Le rendite ai superstiti, infatti, pur non essendo soggette a tassazione IRPEF, devono essere dichiarate nel reddito rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE, con grave danno per le famiglie che hanno perso un proprio congiunto e devono trovarsi a fronteggiare situazioni spesso delicate anche dal punto di vista economico. Va poi rilevato che l'assunzione delle rendite e delle indennità risarcitorie nell'ambito della determinazione dell'ISEE potrebbe essere ostativa all'ottenimento delle prestazioni sociali e assistenziali e pregiudicherebbe la funzione loro attribuita dall'ordinamento giuridico.
2. **Rivedere gli istituti dell'assegno funerario, oggi del valore di 10.000 euro, e della prestazione erogata a carico del Fondo per le vittime di gravi infortuni. Le due prestazioni sono infatti analoghe e sovrapponibili e appare doverosa una riflessione sull'opportunità di una loro razionalizzazione e migliore gestione. Il concetto di "assegno funerario" appare oggi anacronistico e dovrebbe essere superato a favore di un sostegno immediato e strutturato alle famiglie delle vittime, che l'INAIL possa attivare automaticamente ogni volta che si verifichi un incidente mortale (ad oggi sia l'assegno una tantum INAIL che quello afferente al Fondo gravi infortuni sono erogati solo su richiesta degli interessati).**
3. **Potrebbe essere di conseguenza valutata l'unificazione delle due prestazioni, attraverso il trasferimento delle somme del Fondo per le Vittime di Gravi infortuni all'INAIL, il quale provvederà ad erogare d'ufficio alle famiglie delle vittime una prestazione di sostegno adeguata alle loro esigenze.**
4. **Riconsiderare le prestazioni riconosciute ai superstiti di infortuni e malattie professionali, alla luce dell'evoluzione della società e dei rapporti familiari.** In particolare si vorrebbe superare l'attuale limitazione per la quale le quote integrative della rendita INAIL in favore dei figli studenti universitari sono erogate solo se in corso regolare di studi. Fermo restando che appare discutibile il limite dei 26 anni per la rendita ai figli di caduti sul lavoro anche in considerazione delle recenti varie pronunce della Cassazione sui limiti di età del mantenimento dei figli da parte dei genitori, sarebbe comunque auspicabile che l'Istituto non negasse l'integrazione agli studenti non in regola con il corso di studi, considerate le numerose difficoltà che la perdita di un genitore comporta nella vita quotidiana;
5. **Equiparare il regime della rendita ai superstiti INAIL alla reversibilità della pensione INPS per quanto attiene alla percentuale riconosciuta al coniuge superstite.** Al coniuge attualmente è riconosciuta dall'INAIL una quota pari al 50% della rendita ai superstiti calcolata sulla retribuzione del lavoratore, fino a morte o a nuovo matrimonio. Tale percentuale appare però troppo esigua rispetto al costo umano ed economico che la perdita del coniuge comporta nella vita quotidiana. Si propone pertanto di elevare la percentuale almeno al 60%, per poter contare su prestazioni più adeguate ai bisogni del coniuge superstite
6. **Garantire la piena erogazione delle prestazioni di assistenza psicologica a carico dell'INAIL in favore dei superstiti di caduti sul lavoro o per malattie professionali.**
Si tratta in questo caso di una storica battaglia dell'ANMIL a favore di tutte le vittime di incidenti sul lavoro che acquista un particolare significato quando si tratta di supportare il



coniuge superstite e i figli nel processo di elaborazione della perdita e garantire loro un efficace sostegno psicologico per affrontare tutte le difficoltà che ne derivano.

- 7. Portare ad attuazione l'equiparazione delle vedove e dei superstiti delle vittime del lavoro alle vittime del dovere e della criminalità organizzata per quanto riguarda il diritto al lavoro,** rimasta solo un'enunciazione di principio.

